

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**527 / 2024 del 11/12/2024****Oggetto: COMODATO D'USO GRATUITO DI UN AUTOVEICOLO E DI UN APPARECCHIO DI
SANIFICAZIONE**

OGGETTO: COMODATO D'USO GRATUITO DI UN AUTOVEICOLO E DI UN APPARECCHIO DI SANIFICAZIONE

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che AREU è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTA la deliberazione dell'Agenda n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenda Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

CONSIDERATO che:

- l'Associazione Cancro Primo Aiuto ETS ODV è proprietaria dei seguenti beni mobili registrati nei pubblici registri: autovettura per trasporto di persone, marca Volkswagen modello ID.5 GTX 4MOTION, targata GL161ZA con telaio n. WVGZZE2ZNP504332 e l'apparecchio iJen Moving Box 220 che resterà nel magazzino dell'Ospedale San Gerardo e verrà utilizzato esclusivamente per sanificare il veicolo ogni volta che rientrerà dal soccorso;
- l'Associazione Cancro Primo Aiuto ETS ODV, nell'esercizio della propria attività, ha manifestato la propria disponibilità a concedere tale veicolo e apparecchio in comodato d'uso gratuito all'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) per essere utilizzati per il servizio di emergenza urgenza 118;
- con Delibera AREU n. 397 del 28/12/2023 è stato approvato il contratto di comodato d'uso gratuito per la messa a disposizione, da parte dell'Associazione Cancro Primo Aiuto ETS ODV ad AREU, di un autoveicolo e di un apparecchio di sanificazione, a decorrere dal giorno 26/09/2023 e fino al 31/12/2024;
- con nota Prot. AREU n. 30096 del 28/10/2024, AREU ha richiesto all'Associazione Cancro Primo Aiuto ETS ODV, la disponibilità a rinnovare il suddetto contratto di comodato;
- con nota Prot. AREU n. 31056 del 05/11/2024, l'Associazione Cancro Primo Aiuto ETS ODV, ha confermato la disponibilità a rinnovare l'accordo e ha trasmesso quest'ultimo sottoscritto digitalmente;

PRESO ATTO che:

- l'autoveicolo e l'apparecchio di sanificazione verranno utilizzati da parte di AREU per garantire l'attività sanitaria avanzata h24, totalmente gestita dal servizio di Emergenza Urgenza 118;
- per l'utilizzo del veicolo, AREU potrà installare e utilizzare dispositivi supplementari acustico/luminosi e apparecchiature salva vita, ai sensi dell'art. 177 C.d.S. e potrà apporre su tale veicolo le livree di "AREU", "118 Soccorso sanitario" e "Emergenza

118". In ogni caso dovrà essere mantenuta visibile la livrea di Cancro Primo Aiuto;

RITENUTO di autorizzare il comodato d'uso gratuito dell'autoveicolo e dell'apparecchio di sanificazione, da destinare all'attività sanitaria avanzata h24, con decorrenza dal 01/01/2025 sino al 31/12/2026;

ACQUISITI:

- il parere positivo del Dott. Zambroni, reso per quanto di specifica competenza sull'autovettura per trasporto di persone, marca Volkswagen modello ID.5 GTX 4MOTION, targata GL161ZA con telaio n. WVGZZE2ZNP504332;
- i pareri positivi della Dott.ssa Bodina e dell'Ing. Locatelli, resi per quanto di specifica competenza sull'apparecchio iJen Moving Box 220, con la precisazione che, quest'ultimo dovrà essere utilizzato come supporto e non in sostituzione delle normali procedure di sanificazione/pulizia, definite dalle procedure di AREU;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare la sottoscrizione del contratto di comodato d'uso gratuito, parte integrate e sostanziale del presente provvedimento, avente ad oggetto la messa a disposizione da parte dell'Associazione Cancro Primo Aiuto ETS ODV ad AREU, di un autoveicolo e di un apparecchio di sanificazione;
2. di stabilire che il predetto accordo produce i relativi effetti dal 01/01/2025 sino al 31/12/2026, con esclusione del tacito rinnovo e salva la possibilità di proroga, a parità di condizioni, tramite scambio di idonea corrispondenza tra le parti;
3. di prevedere che l'autoveicolo e l'apparecchio di sanificazione verranno utilizzati da parte di AREU, per garantire l'attività sanitaria avanzata h24, totalmente gestita dal servizio di Emergenza Urgenza 118;
4. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici aggiuntivi a carico del Bilancio dell'Agenzia;
5. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Direttore S.C. Affari Generali e Legali;
6. di individuare quale referente operativo del contratto, il Dott. Alex Zambroni, Direttore della S.S.D. Logistica, Magazzino e Unità mobili;
7. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DI AUTOVEICOLO E DI APPARECCHIO PER SANIFICAZIONE

Con la presente scrittura privata redatta in duplice originale, da valersi ad ogni effetto di legge,

tra:

L'ASSOCIAZIONE CANCRO PRIMO AIUTO ETS ODV (di seguito denominata "COMODANTE"), con sede legale in Monza (MB) 20900 - Via Ernesto Ambrosini n. 1, Partita I.V.A.03724650969 e Codice Fiscale 02822170961, nella persona del suo Amministratore Delegato e legale rappresentante *pro-tempore*, Dott. Flavio Ferrari, nato a Bormio (SO), munito dei necessari poteri d'ora in poi "comodante"

cede

AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (A.R.E.U.) (Codice Fiscale: 11513540960) con sede legale in Milano (MI), Viale Monza, 223 - 20126 e sede Amministrativa in Milano (MI), Via Alfredo Campanini n. 6 - 20124, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott Massimo Lombardo nato a Messina (ME), munito dei necessari poteri, d'ora in poi "COMODATARIO"

premesse

- che l'Associazione Cancro Primo Aiuto ETS ODV è proprietaria dei seguenti beni mobili registrati nei pubblici registri: autovettura per trasporto persone, marca Volkswagen modello ID.5 GTX 4MOTION, targata GL161ZA con telaio n. WVGZZZE2ZNP504332 e l'apparecchio iJen Moving Box 220 che resterà nel magazzino dell'Ospedale San Gerardo e verrà utilizzato esclusivamente per sanificare il veicolo ogni volta che rientrerà dal soccorso;
- che l'Associazione Cancro Primo Aiuto ETS ODV nell'esercizio della propria attività, ha manifestato la propria disponibilità a concedere tale veicolo e apparecchio in comodato d'uso gratuito all'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (A.R.E.U.) per essere utilizzati per il servizio di emergenza urgenza 118;
- che AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (A.R.E.U.) ha manifestato la propria disponibilità a ricevere in comodato d'uso gratuito il suddetto veicolo e apparecchio.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Disciplina applicabile)

Il presente contratto di comodato d'uso gratuito è disciplinato, per quanto non espressamente stabilito e non in contrasto con il presente atto, dagli artt. 1803 e segg. del Codice civile.

Art. 2 (Oggetto)

Il Comodante concede in comodato d'uso gratuito al Comodatario, che accetta, il veicolo di soccorso, marca Volkswagen ID.5 GTX 4MOTION di cui alle premesse e l'apparecchio iJen. AREU, a seguito delle verifiche effettuate dalla propria Struttura Semplice Dipartimentale Logistica, prende atto che il predetto veicolo e apparecchio sono nuovi, esenti da vizi e del tutto idonei alla loro funzione convenuta tra le parti.

Art. 3 (Destinazione d'uso del veicolo e apparecchiatura)

IL COMODATARIO si servirà dei beni sopra descritti, con la dovuta diligenza esclusivamente per garantire l'assistenza sanitaria avanzata h 24, totalmente gestita dal servizio di emergenza urgenza

118, impegnandosi a non destinare i beni per scopi differenti. Per l'uso del veicolo il Comodatario potrà installare e utilizzare dispositivi supplementari acustico/luminosi e apparecchiature salva vita, ai sensi dell'art. 177 C.d.S. e potrà apporre su tale veicolo le livree di "AREU", "118 Soccorso sanitario" e "Emergenza 118"; in ogni caso dovrà essere mantenuta visibile la livrea del Comodante.

Art. 4 (Collocazione del veicolo e apparecchio)

IL COMODATARIO si impegna a mettere in uso i beni presso la sede concordata preventivamente con il Comodante. Tale sede viene fissata presso l'Ospedale San Gerardo negli spazi riservati al 118. Eventuali modifiche potranno essere preventivamente ed esplicitamente autorizzate dal Comodante.

Art. 5 (Obbligazioni del comodatario)

IL COMODATARIO accetta il suddetto veicolo in comodato d'uso gratuito con l'apparecchio iJen e si impegna a custodire e conservare gli stessi con la diligenza del buon padre di famiglia (art 1804 c.c.), e non potrà, senza il consenso scritto del Comodante, concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso, pena l'immediata restituzione del veicolo e dell'apparecchio e il risarcimento del danno. Il veicolo e l'apparecchio iJen dovranno essere utilizzati esclusivamente per l'uso convenuto da personale qualificato, sollevando il Comodante da ogni responsabilità per i danni derivanti dal loro utilizzo improprio.

Art. 6 (Durata)

Il presente contratto decorre dal 01/01/2025 e terminerà il 31/12/2026; con esclusione del tacito rinnovo. Tre mesi prima della data di scadenza, l'accordo potrà essere rivalutato e, a parità di condizioni, rinnovato tramite scambio di idonea corrispondenza salva disdetta da comunicare con un preavviso scritto di almeno 60 giorni, da trasmettere agli indirizzi PEC istituzionali. E' in ogni caso fatta salva la facoltà per il Comodante di domandarne la restituzione prima della scadenza del termine di cui sopra ai sensi dell'art. 1809, comma 2 c.c., qualora sopraggiunga un suo urgente ed impreveduto bisogno. Il Comodatario potrà restituire i beni consegnatoli anche prima della scadenza così come sopra convenuto. I beni concessi in comodato dovranno essere restituiti nello stato in cui vengono consegnati salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso e della vetustà. Alla scadenza del contratto di Comodato gratuito, il Comodatario restituirà i beni in comodato al domicilio del Comodante.

Art. 7 (Responsabilità del comodatario)

Il perimento dei beni oggetto del comodato è ad esclusivo rischio del Comodatario, salvo il caso fortuito e la forza maggiore. Parimenti, se i beni vengono impiegati per un uso diverso da quello previsto nel contratto o non vengono restituiti nei termini, l'eventuale perimento sarà a carico del comodatario, salvo che questi provi che il bene sarebbe comunque perito nonostante l'uso diverso o la mancata restituzione. Il Comodatario sarà responsabile per eventuali danni a terzi (persone, animali e cose) derivanti da quanto forma oggetto del presente comodato, così come il Comodatario nulla potrà pretendere dal Comodante per eventuali danni ai dipendenti in conseguenza dell'utilizzo dei beni qui in oggetto, impegnandosi in entrambi i casi a manlevare, garantire e tenere indenne il Comodante da qualsiasi ragione di danno. In caso di sinistro, il comodatario si obbliga, indipendentemente dalla responsabilità, ad inviare immediatamente al comodante la denuncia del danno. Le spese di ripristino saranno completamente a carico del comodatario. Parimenti il comodatario si impegna e si obbliga a mantenere indenne il comodante da qualsiasi sanzione relativa a violazioni del codice della strada.

Art. 8 (Spese di gestione del veicolo e apparecchio)

Tutte le spese necessarie all'utilizzo dei beni concessi in comodato sono completamente a carico del

pag. 2

comodatario, il quale si impegna a mantenerli nello stesso stato di conservazione in cui li ha ricevuti. Si intendono inoltre a carico del comodatario anche tutte le spese per manutenzioni ordinarie e straordinarie ed ogni altro onere derivante dalla disponibilità e dall'uso del suddetto veicolo e apparecchio iJen ivi compresi gli oneri per la revisione del mezzo, le verifiche periodiche e i materiali di consumo (carburanti, lubrificanti ecc).

Le spese annuali relative alla copertura assicurativa, intestata al Comodante, e ai premi assicurativi aggiuntivi del mezzo, saranno pagate dal Comodatario.

Si è esenti da pagamento bollo del mezzo.

In caso di contravvenzione il comodatario si impegna a comunicare su richiesta delle autorità i dati identificativi del conducente; fermo l'onere di provvedere al pagamento nei termini delle sanzioni e/o l'onere di farsi carico di ogni spesa in caso di contestazione.

Art. 9 (Migliorie e addizioni)

Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario resteranno acquisite al Comodante senza obbligo di rimborso o indennizzo, anche quando eseguite con il consenso del Comodante e fatto salvo, in ogni caso, il diritto del Comodante di pretendere il ripristino della situazione quo ante.

Art. 10 (Clausola risolutiva espressa)

Ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., si conviene espressamente che il contratto di comodato si risolverà di diritto, con obbligo di immediata restituzione del veicolo e apparecchio iJen, nel caso in cui il comodatario utilizzi i beni per un uso diverso da quello pattuito e in caso in cui sia concesso a terzi il godimento del veicolo e apparecchio, seppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso.

Art. 11 (Foro competente)

Le Parti convengono che qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente atto, ove la stessa non possa essere definita amichevolmente tra le Parti, sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 12 (Formazione del contratto)

Le Parti si danno reciprocamente atto e riconoscono che ogni singola clausola ed obbligazione del presente Contratto è stata debitamente redatta, compresa ed accettata da ciascuna Parte, quale risultato di giuste e reciproche negoziazioni, di conseguenza non sono trovati applicazione gli articoli n. 1341 e n. 1342 del Codice civile.

Art. 13 (Imposte e Oneri)

Le imposte e gli oneri simili per le registrazioni di legge sono a carico del COMODATARIO per entrambe le parti. Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.

Art. 14 (Modifiche)

A pena nullità, qualunque modifica del presente Contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto da entrambe le Parti.

Art. 15 (Trattamento dei dati personali – Regolamento 679/2016/Ue)

Le Parti, in qualità di autonomi titolari, si impegnano, nell'ambito del trattamento dei rispettivi dati personali connessi all'esecuzione del presente accordo, a rispettare la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati

personali” ed il Regolamento Generale per la Protezione di Dati – Regolamento UE 2016/679, “GDPR”) e successive modifiche e/o integrazioni.

Il trattamento dei suddetti dati personali avverrà esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente accordo, nonché per l’esecuzione di eventuali obblighi di legge da esso derivanti, agendo in conformità con la normativa sopra richiamata.

Letto, confermato e sottoscritto.

Monza/Milano

ASSOCIAZIONE CANCRO PRIMO AIUTO ONLUS
Amministratore Delegato
(*Dott. Flavio Ferrari*)

A.R.E.U.
Direttore Generale
(*Dott. Massimo Lombardo*)